



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 marzo 2014
(OR. en)**

**7346/14
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0366 (COD)**

**CODEC 663
SAN 118
MI 237
COMPET 157
FISC 46**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione

Per quanto riguarda gli articoli 10 e 16, secondo la lettura che ne dà la Commissione tali disposizioni mirano a soddisfare le esigenze specifiche degli Stati membri. La Commissione ricorda che l'applicazione di tali disposizioni deve tener conto dell'elevato livello di protezione della salute già conseguito con la presente direttiva e deve rispettare il trattato.

Dichiarazione della Commissione

All'atto di rivedere le avvertenze testuali di cui all'ALLEGATO I, la Commissione terrà conto dei dati scientifici certi disponibili, anche per quanto riguarda i rischi derivanti dal fumo passivo.

Dichiarazione della Commissione

sulla procedura di adozione di atti di esecuzione

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare in modo sistematico l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si impegna a chiedere al comitato scientifico competente di esaminare la questione del polonio 210 nei prodotti del tabacco, in particolare per quanto concerne i suoi effetti cancerogeni, sulla base dei dati scientifici e di altri dati pertinenti disponibili.

Dichiarazione dell'Ungheria

L'Ungheria esprime preoccupazione per il fatto che le disposizioni sulle sigarette elettroniche, in particolare quelle relative al contenuto di nicotina e ai contenitori di liquido di ricarica, possano comportare seri rischi per la salute. L'Ungheria ritiene che le sigarette elettroniche con una concentrazione di nicotina di 20 mg/ml possano mettere a rischio la salute di chi le utilizza, giacché la cartuccia o il serbatoio possono contenere fino a 40 mg di nicotina, con il rischio di avvelenamento grave o addirittura potenzialmente mortale laddove questo quantitativo di nicotina venga inalato da bambini o adolescenti. L'evidenza statistica mostra che i giovani che non hanno mai consumato prodotti del tabacco hanno già utilizzato sigarette elettroniche contenenti nicotina. Di conseguenza abbiamo tutte le ragioni per ritenere che le sigarette elettroniche contribuiscano a creare nuove abitudini al fumo. L'Ungheria intende pertanto adottare tutte le misure possibili, ai sensi della direttiva, per tutelare la salute pubblica a tale riguardo. L'Ungheria intende inoltre avvalersi pienamente delle disposizioni contemplate all'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva.

Dichiarazione della Svezia

riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati

La Svezia sostiene con vigore l'apposizione di avvertenze sanitarie obbligatorie sulle confezioni dei prodotti del tabacco; tuttavia il proposto aumento delle dimensioni di tali avvertenze potrebbe porre notevoli difficoltà in termini di compatibilità con la costituzione svedese.

Il recepimento di una direttiva con avvertenze sanitarie di dimensioni superiori a quelle delle avvertenze stabilite dall'attuale direttiva (2001/37/CE) potrebbe essere incompatibile con la costituzione svedese.

Pertanto riguardo alle disposizioni relative alle dimensioni delle avvertenze sanitarie (articoli 9 e 10, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 6, della proposta di direttiva), è incerto se e come la Svezia possa attuare la direttiva. In ogni caso la Svezia necessiterà di maggiore tempo per l'attuazione della direttiva. Le norme costituzionali svedesi in materia di libertà di stampa e libertà d'espressione sono attualmente all'esame per quanto riguarda il testo delle avvertenze, le dichiarazioni di ingredienti e analoghe informazioni sui prodotti.

Inoltre il recepimento delle disposizioni sulle sigarette elettroniche che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive 2001/83/CE e 93/42/CEE potrebbe essere incompatibile con la costituzione svedese. Di conseguenza è incerto se e come la Svezia possa attuare appieno l'articolo 20. In ogni caso, a tal riguardo, la Svezia necessiterà di maggiore tempo per l'attuazione della direttiva.